



COMUNE DI POGGIOMARINO

REGIONE CAMPANIA – CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

SERVIZIO V – POLIZIA MUNICIPALE

Via xxv Aprile – 80040 Poggiomarino (NA) – Tel. 081.8658328-8658333 – PEC: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In esecuzione della Determina del Responsabile del Servizio V

Procedura aperta di cui all'Art. 71 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.;
col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'Art. 108 D.Lgs36/2023 s.m.i.;

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL RICOVERO, LA CUSTODIA E
IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI DALL'ASL
NAPOLI 3 SUD NEL TERRITORIO COMUNALE DI POGGIOMARINO
PER IL PERIODO DI TRE ANNI.**

CIG: A003ECF5A1

INVIATO IN GUCE IL 13/09/2023 E PUBBLICATO IN GURI DEL 18/09/2023

SOMMARIO

1.	OGGETTO DELL'APPALTO	3
2.	CONDIZIONI ALLE QUALI VIENE SOTTOPOSTO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	3
2.1.	Requisiti della struttura.....	3
2.2.	Direzione Sanitaria	4
2.3.	Alimentazione.....	5
2.4.	Attività di pulizia e disinfezione.....	6
2.5.	Identificazione dei cani.....	6
2.6.	Controlli e requisiti minimi gestionali	6
2.7.	Ricoveri.....	7
2.8.	Stima del costo del servizio	8
3.	REQUISITI MINIMI DI BENESSERE.....	8
4.	CONDIZIONI SANITARIE ALLA QUALI VIENE SOTTOPOSTO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	8
4.1.	Requisiti minimi di sanificazione ambientale e controllo delle parassitosi.....	8
4.2.	Intervento sul singolo animale	9
4.3.	Intervento sull'intera comunità.....	9
4.4.	Intervento sull'ambiente.....	9
4.5.	Programmi di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti. Registrazione degli interventi.....	9
5.	PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE	9
6.	PROFILASSI VACCINALE	9
7.	CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.....	9
8.	CARATTERE DEL SERVIZIO	10
9.	CONTROLLO E VIGILANZA DEI SERVIZI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	10
10.	INIZIO DEL SERVIZIO	10
11.	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	11
12.	VALORE ECONOMICO DELL'APPALTO E QUADRO ECONOMICO.....	13
13.	CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.....	13
14.	REVISIONE DEI PREZZI	14
15.	SPESE INERENTI ALL'APPALTO.....	15
16.	ANTICIPAZIONI	15
17.	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	16
18.	OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	16
19.	VIGILANZA E CONTROLLO - ORDINI DI SERVIZIO.....	16
20.	PENALITÀ.....	17
21.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	18
22.	CAUZIONE DEFINITIVA.....	19
23.	SUBAPPALTO	19
24.	CESSIONE DEI CREDITI E DEI CONTRATTI	19
25.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	19
26.	CONTROVERSIE.....	20
27.	ELEZIONE DEL DOMICILIO	20
28.	FORO COMPETENTE	20
29.	DISPOSIZIONI FINALI.....	20
30.	PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	20

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

PREMESSA

Il Comune di Poggiomarino è sprovvisto di un canile, pertanto in ottemperanza alla legge n. 281 del 14.8.1991 e alla Legge Regione Campania n. 3 del 11.04.2019, mediante la stipula con le strutture idonee ed in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, procede all'affidamento del servizio volto ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi, di cui non si sia potuto accertarne la proprietà, accalappiati dall'ASL Napoli 3 Sud nel territorio comunale di Poggiomarino per il periodo di tre anni.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

SERVIZIO VOLTO AD ASSICURARE IL RICOVERO, LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI DALL'ASL NAPOLI 3 SUD NEL TERRITORIO COMUNALE DI POGGIOMARINO PER IL PERIODO DI TRE ANNI.

L'operatore economico concorrente, con la partecipazione alla gara in oggetto, deve assicurare che il servizio venga reso all'interno della Regione Campania.

L'operatore economico concorrente, anche se ha sede legale fuori dalla Regione Campania, può proporre che il *"servizio volto ad assicurare ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi e il mantenimento dei cani randagi accalappiati dall'ASL Napoli 3 Sud nel territorio comunale di Poggiomarino per il periodo di tre anni"* avvenga presso un canile ubicato nella Regione Campania, autorizzato ai sensi della Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3, anche se tale struttura non è di sua proprietà.

In tale evenienza l'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alla stipula di una apposita **convenzione** col proprietario del canile di destinazione finale da cui emerga la completa disponibilità della struttura in favore dell'operatore economico concorrente per l'intera durata dell'appalto comprensiva di ogni opzione di rinnovo.

In tale ipotesi, per la partecipazione alla procedura di gara l'operatore economico concorrente dovrà produrre idonea **documentazione atta a comprovare** la messa a disposizione da parte del proprietario del canile della struttura con l'impegno alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra in caso di aggiudicazione dell'appalto.

2. CONDIZIONI ALLE QUALI VIENE SOTTOPOSTO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani accalappiati dall'ASL Napoli 3 Sud dovrà avvenire in un canile privato, struttura adibita a ricovero di animali d'affezione, dotato di autorizzazione sanitaria di cui all'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320 del 8/02/54), e che sia in possesso dei requisiti minimi strutturali e sia capace di erogare un servizio rispondente ai requisiti minimi gestionali previsti dalla L.R. 3/2019, R.R. 1/2021 e di cui al presente capitolato.

Alla luce di quanto previsto si rappresenta che qualsiasi eventuale verifica sul canile privato, sia in fase documentale durante la procedura di gara, sia documentale e/o in loco, nelle successive fasi di esecuzione del servizio, verranno effettuate tenendo in considerazione che le caratteristiche tecniche minimali che il canile privato dovrà possedere, siano quelle imposte dalla L.R. 3/2019, R.R. 1/2021 e di cui al presente capitolato.

In analogia a quanto appena riportato si rappresenta altresì che il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani accalappiati dall'ASL Napoli 3 Sud dovrà essere svolto garantendo che i cani ricevano il servizio erogato dall'aggiudicatario che rispetterà i requisiti minimi gestionali previsti dalla L.R. 3/2019, R.R. 1/2021 e di cui al presente capitolato.

2.1. Requisiti della struttura

Il rifugio deve garantire ai cani soggiorno in ampi recinti costituiti da box prefabbricati e/o in muratura, forniti di zona coperta e scoperta, muniti di pedana posta nella zona coperta, in materiale isolante e facilmente disinfettabile e sollevata da terra. I box per singoli soggetti dovranno prevedere una zona coperta ed una

scoperta con un'area totale, calcolata in base alla vigente L.R. 3/2019, secondo la tabella di seguito indicata:

Taglie	Piccola	Media	Grande	Gigante
Peso	< 2 kg	< 8 kg	< 15 kg	> 15 kg
Quadratura	2 mq	3,5 mq	4,5 mq	6 mq

I recinti comuni a più soggetti dovranno rispettare le misure suindicate a seconda del numero e del tipo di soggetti che andranno a costituire il gruppo.

I box o i recinti dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili, avere un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche e i venti della zona.

Il canile deve essere dotato di reparto contumaciale isolato, la cui superficie non deve essere inferiore al 3% dell'intera area edificata destinato alla quarantena dei cani in arrivo e all'isolamento dei cani malati in due zone nettamente distinte e separate, con alcune gabbie foderate con rete a nido d'ape di piccole dimensioni per evitare il passaggio di flebotomi, per la profilassi della Leishmaniosi canina, (in alternativa idonei collari intrisi di sostanze repellenti o utilizzo di prodotti spot – on), e con box adeguatamente attrezzati , compresi box o gabbie fornite di lampade a raggi infrarossi, con annesso un locale infermeria per la degenza post operatoria dei cani sottoposti ad interventi chirurgici e per la custodia dei cuccioli che deve avvenire in box separati dagli adulti.

Il canile deve essere dotato di box di isolamento da riservare ai cani morsicatori, da sottoporre ad osservazione veterinaria per gg. 10, ai cani malati, nonché ai cani particolarmente aggressivi, la cui consistenza andrà preventivamente dichiarata nell'istanza di partecipazione.

Il canile dovrà individuare apposite aree per la sgambatura dei cani che, in tali aree, potranno essere lasciati liberi qualora non vi siano fra di loro soggetti non incompatibili; in alternativa la sgambatura dovrà avvenire singolarmente in riferimento a cani aggressivi o particolarmente difficili da contenere. In questo secondo caso gli animali dovranno essere accompagnati con il guinzaglio e, ove necessario, con la museruola al fine di evitare situazioni di pericolo.

Anche in relazione all'accompagnamento di qualsiasi animale in qualsiasi posto o reparto della struttura dovrà essere usato il guinzaglio.

Non è assolutamente consentito l'uso di mezzi succedanei o sostitutivi dei normali guinzagli e collari in commercio.

Il canile deve essere in possesso di apposito locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti (per i quali sarà conservata documentazione attestante l'acquisto), di spogliatoio, docce e servizi igienici per il personale addetto alla cura e gestione dei cani, di medicheria con armadietto farmaceutico, nonché del registro di carico e scarico dei farmaci e della relativa emissione di ricette, a firma del direttore sanitario di struttura, per la fornitura di medicinali e del contratto con ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali.

2.2. Direzione Sanitaria

Così come previsto dalla LR 3/2019, Art. 11, comma 7: *Il titolare del canile affida, con regolare contratto, la direzione sanitaria a un veterinario libero professionista. Il canile pubblico o privato deve avere un registro delle presenze del direttore sanitario o dell'eventuale sostituto. Pertanto all'interno dell'organizzazione deve essere operante la direzione sanitaria affidata ad un medico veterinario libero professionista, che deve assicurare ed attestare con la firma, su un apposito registro, la presenza all'interno della struttura per almeno tre giorni alla settimana. In caso di assenza o impedimento dovrà essere assicurata la presenza di un sostituto.*

L'operatore economico concorrente in fase di partecipazione alla procedura di gara dovrà produrre nomina sottoscritta per accettazione del direttore sanitario del canile e di un suo eventuale sostituto in caso di assenza.

2.3. Alimentazione

Ai cani dovrà essere somministrata una quantità giornaliera di mangime secco, suddiviso in uno o due pasti giornalieri. Ai cuccioli dovrà essere assicurata la somministrazione di cibo almeno in due pasti giornalieri.

Il peso degli alimenti non deve essere inferiore ai seguenti quantitativi:

Taglie	Cuccioli 2 mesi	Cuccioli 4 mesi	Cuccioli 6 mesi	Adulti oltre 8 mesi
Piccola	50 g	100 g	130 g	50 -130 g
Media	170 g	200 g	330 g	100 -350 g
Grande	300 g	450 g	600 g	400 -700 g

Il contenuto in proteine del mangime secco non deve essere inferiore alle seguenti percentuali:

cani	Taglia piccola e media	Taglia grande e gigante
Cuccioli	27% proteine	29% proteine
Adulti	23% proteine	23% proteine

La densità calorica media non deve essere inferiore alle seguenti quantità:

Cucciolo	Kcal/kg 3.700
Cane adulto	Kcal/kg 3.800
Senior	Kcal/kg 3.500
Cane convalescente	Kcal/kg 3.500

Il cibo da somministrare deve essere completo e bilanciato nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, nonché essere appetibile.

Il quantitativo da somministrare dovrà rispettare le indicazioni standard riportate sulle confezioni della ditta produttrice.

Inoltre, in relazione al singolo animale, e specificamente nel caso di animali malati, anziani, inappetenti, debilitati o convalescenti, ed in relazione alle temperature stagionali dovranno essere somministrate formulazioni diverse dalla predetta tipologia arricchite con integratori vitaminici e/o minerali.

Razioni aggiuntive o diversificate dovranno essere distribuite laddove il direttore sanitario ne riscontri la necessità. In relazione a particolari esigenze sanitarie del singolo animale saranno somministrate formulazioni, prescritte dal direttore sanitario e annotate in scheda sanitaria individuale, aventi caratteristiche nutrizionali diverse da quelle indicate nelle precedenti tabelle. Ogni variazione, integrazione o miglioramento relativo alla gestione dell'alimentazione sarà comunicata dal predetto direttore sanitario che provvederà a fornire le dovute indicazioni in relazione ad ogni caso individuale.

Il canile dovrà avere sempre disponibilità di acqua potabile che dovrà essere somministrata ai cani fresca e nella quantità necessaria stabilita dalla Direzione Sanitaria.

2.4. Attività di pulizia e disinfezione

Tutti i locali della struttura devono essere dotati di pavimenti in materiale impermeabile, facilmente lavabili, disinfettabili ed adeguatamente inclinati per consentire l'allontanamento delle acque di lavaggio attraverso chiusini e sifoni. Inoltre, le pareti dovranno essere rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

I box devono essere sottoposti a lavaggio e disinfezione giornaliera, nonché a disinfestazione contro gli ectoparassiti una volta alla settimana. Ogniqualvolta sarà necessario lavare i box e/o i recinti con getti d'acqua sarà indispensabile evitare di bagnare i cani; durante il lavaggio si dovrà provvedere a condurre i cani fuori dai box e sistemarli in un luogo asciutto, per farli rientrare solo quando i ricoveri saranno sufficientemente asciutti.

Tanto al fine di preservare i cani da agitazione e paura nonché dall'insorgenza di patologie da raffreddamento.

Dovranno essere pianificati ed inviati al Comune, ogni inizio d'anno, i programmi, debitamente firmati dal direttore sanitario, di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti e dovrà essere presente presso la struttura una registrazione degli interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione periodicamente effettuati con l'indicazione del prodotto utilizzato.

2.5. Identificazione dei cani

Tutti gli animali in ingresso devono essere controllati mediante l'uso del lettore per microchip e qualora risultino privi di trasponder dovrà essere operata, ai fini individuabilità del cane, l'applicazione indolore del microchip identificativo che sarà effettuata dal Servizio Veterinario dell'ASL Napoli 3 SUD secondo le modalità previste dalla normativa vigente e registrato nell'anagrafe canina regionale online.

I cani ricoverati, peraltro, saranno iscritti su un apposito registro di carico e scarico degli animali, previsto dalla L.R. 3/2019, debitamente vidimato dalla ASL territorialmente competente.

Presso il rifugio, per ogni cane ospitato, dovrà essere custodita una scheda sanitaria individuale aggiornata, che oltre alla foto del cane, riporterà il numero del microchip, del box, la data di ingresso, l'anamnesi medica (diagnosi, cure ed esiti), la data di sterilizzazione e le eventuali cure in corso.

Tutte le schede devono essere debitamente firmate dal direttore sanitario, così come le eventuali cure che di volta in volta saranno praticate.

2.6. Controlli e requisiti minimi gestionali

L'appaltatore dovrà consentire in ogni momento, l'accesso per i controlli contabili, amministrativi, ecologico – sanitari e di tutela animale, sia al Servizio Veterinario dell'ASL competente territorialmente, sia al personale dipendente del comune di Poggiomarino e dagli eventuali altri soggetti (come quelli appartenenti alle associazioni di tutela animale e vigilanza) appositamente individuati e delegati dal Responsabile del Servizio V – Polizia Municipale del Comune di Poggiomarino.

L'appaltatore fornirà all'ente, con cadenza mensile, reportistica riportante gli elenchi degli animali ricoverati, con l'indicazione della data di ingresso, dell'età, del microchip identificativo.

Qualsiasi movimentazione (eventuali decessi, adozioni, restituzioni a proprietari, smarrimenti o furti) dovranno essere comunicati, entro 24 h dall'evento, utilizzando la modulistica regionale in uso ai Servizi Veterinari ASL Napoli 3 SUD, nonché all'ASL di competenza del territorio ove è ubicato il canile.

Per quanto attiene ai decessi, si dovrà allegare apposito certificato medico e la struttura, ancorché in possesso di contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento di rifiuti speciali e degli animali morti, dovrà su richiesta del Comune committente, conferire l'animale deceduto al Servizio Veterinario dell'ASL Napoli 3 SUD per il dovuto accertamento autoptico.

Parimenti per i cani adottati, dovrà essere data comunicazione ai predetti Enti, sempre entro le 24 h, utilizzando il modello regionale, da inviare unitamente alla fotocopia del documento di identità dell'adottante.

Analogamente, si dovrà procedere in caso di restituzioni a proprietari, smarrimenti o furti di cani ricoverati.

La stessa ASL Napoli 3 SUD procederà, per gli animali catturati, all'applicazione del microchip identificativo e agli opportuni interventi di profilassi e di sterilizzazione. La struttura in appalto sarà oggetto di controlli periodici effettuati dal personale del Comune di Poggiomarino e delle Associazioni di tutela animale e vigilanza, appositamente individuate, nonché dei Servizi Veterinari dell'ASL territorialmente competente, finalizzata all'accertamento del numero dei cani nonché le buone condizioni generali di mantenimento, igienico sanitarie e alimentari.

2.7. Ricoveri

I ricoveri – in prima applicazione in base alla riallocazione, con il supporto del servizio veterinario pubblico, dei circa 82 cani già in carico al Comune di Poggiomarino presso la struttura che risulterà aggiudicataria e, in prosieguo, a seguito di comunicazione dell'ASL Napoli 3 SUD della necessità dell'invio degli animali presso il canile convenzionato, saranno autorizzati dal Servizio V – Polizia Municipale del Comune di Poggiomarino, previa verifica della permanenza delle condizioni giuridiche e della copertura della relativa spesa.

Inoltre, il predetto Servizio, a tutela della pubblica incolumità, in casi eccezionali e su espressa e documentata richiesta dei Servizi Veterinari dell'ASL, autorizzerà il ricovero di cani padronali morsicatori, resisi responsabili di episodi di aggressione ai cittadini.

Inoltre, il Servizio potrà autorizzare il ricovero su richiesta del proprietario, per gravi ed eccezionali esigenze documentate, chiedendo alla struttura convenzionata l'applicazione della tariffa comunale ovvero di tariffa ridotta in considerazione delle condizioni economiche dell'interessato.

La struttura deve assicurare negli orari di chiusura del canile la reperibilità del personale impiegato al servizio di gestione controllo e custodia dei cani, al fine di consentire, in casi eccezionali, la consegna degli animali catturati dal personale della competente ASL Napoli 3 SUD e, ove necessario, anche del direttore sanitario per consentire la cura degli animali ricoverati.

I gestori dei canili dovranno impegnarsi ad assicurare ampia collaborazione alle Associazioni cinofile legalmente riconosciute e segnalate dall'Amministrazione, che all'interno della struttura, in regime di volontariato, svolgeranno attività di rieducazione – finalizzata all'adozione – per i cani ivi ricoverati, in particolare, per quelli ritenuti "aggressivi". A tal fine dovrà essere consentito l'accesso sia a quest'ultime che al pubblico, eventualmente interessato all'affidamento dei cani ai sensi della L.281/91 e L.R.3/2019, per un minimo di 4 ore al giorno in tre giorni alla settimana, incluso o il sabato o la domenica.

L'affidamento del cane a privati deve essere certificato su apposita modulistica regionale scaricabile alla sezione modulistica del sito www.anagrafecaninacampania.it, di cui copia dovrà essere trasmessa al Comune di Poggiomarino, ai Servizi Veterinari ASL Napoli 3 SUD ed al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente per sede del canile.

L'appaltatore dovrà garantire la diminuzione del numero di cani tenuti in ricovero nel canile rispetto a quelli affidati dalla Stazione Appaltante al momento dell'aggiudicazione dell'appalto. Al fine di raggiungere tale obiettivo l'appaltatore dovrà promuovere la pratica dell'affido in adozione dei cani ricoverati, così come previsto per legge. Tale diminuzione dovrà corrispondere numericamente ad almeno n. 2 cani per trimestre d'appalto dal momento dell'inizio del servizio. La diminuzione dovrà essere considerata al netto dei nuovi cani in ingresso nel canile (ad es. se in un determinato periodo ci sono n.4 cani in nuovo arrivo e n. 5 cani dati in adozione si è realizzata la diminuzione di n.1 cane).

Il raggiungimento dell'obiettivo sarà inoltre condizione necessaria per la possibilità di ripetizione servizi analoghi di cui al punto 12 del presente capitolato.

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta l'applicazione della penalità n. 6 di cui al punto 20 del presente capitolato.

Nella relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta i soggetti partecipanti alla gara devono formulare una chiara descrizione delle modalità previste per l'affido in adozione dei cani ricoverati.

In caso di decesso di un animale custodito presso la struttura, la ditta aggiudicataria provvederà a dare

immediata comunicazione al Comando di Polizia Municipale e al Servizio veterinario competente, il quale provvederà a redigere apposito verbale prima dell'inoltro della carcassa presso un impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 508/92 e s.m.i. il tutto avverrà a spese e cura dell'appaltatore.

2.8. Stima del costo del servizio

La stima del costo del servizio dato in appalto, così come nel dettaglio descritto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto viene effettuato sulla base delle indicazioni fornite dal legislatore regionale L.R. 1/2021. Per costo del servizio deve intendersi quello sostenuto complessivamente per l'attuazione di tutte le attività previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e di tutte quelle, anche non individuate in maniera espressa, la cui attuazione sia propedeutica e necessaria all'erogazione del servizio. Per maggior dettaglio ci si riferisca al punto 13 del presente capitolato.

Il costo del servizio è a carico dell'amministrazione comunale.

3. REQUISITI MINIMI DI BENESSERE

- Gli ambienti in cui vivono i cani devono essere spaziosi e permettere una buona visibilità dal loro interno;
- I cani devono avere a disposizione zone riparate ed accoglienti per il riposo notturno;
- I box devono presentare un buon sistema di allontanamento dei liquidi organici e i recinti su terra un buon drenaggio;
- Le operazioni di pulizia giornaliera devono essere idonee all'eliminazione della sporcizia e dei cattivi odori, senza che gli animali vengano bagnati o permangano per lungo tempo sull'umido;
- I cani non devono vivere in conflitto tra loro;
- Devono essere garantite agli animali le minime cure necessarie e quindi il loro benessere fisico;
- I cani devono essere ben socializzati con l'uomo e con i loro simili;
- I cani devono avere delle concrete buone possibilità di essere adottati e/o di essere ritrovati dai loro proprietari.
- Le strutture nel complesso devono essere riparate dall'umidità ed avere un'area a cielo aperto in cui il cane può ricevere direttamente i raggi solari;
- I cani devono poter avere possibilità di effettuare esercizio fisico, preferibilmente ogni giorno, mediante accesso a cinodromi erbosi o aree di sgambamento (o in alternativa devono poter essere ricoverati in box-recinti con zona aperta per la movimentazione); inoltre per favorire la socializzazione dovrebbero talvolta poter incontrare cani di altri box, in un'area comune, senza che si verifichino aggressioni reciproche e sempre sotto la vigilanza di operatori esperti;
- Il rapporto uomo-cane deve essere accurato, pertanto non dovrà percepirsi timore, ansia o agitazione da parte del cane nei confronti dell'operatore e di conseguenza il cane "detenuto" sarà più sereno nell'approccio con persone diverse dagli operatori rendendolo di fatto più idoneo all'adozione;
- Il numero degli operatori interni deve essere adeguato a garantire un buon livello di pulizia ed in rapporto all'ampiezza delle superfici, al numero dei cani nonché alla frequenza con cui gli stessi vengono fatti uscire dal box;
- Gli operatori e gli eventuali volontari presenti nel canile devono interagire tra loro, collaborando nel garantire i bisogni di benessere dei cani ricoverati all'interno della struttura;
- Il carattere, possibilmente; di ogni singolo cane deve essere conosciuto da tutto il personale con cui esso interagisce, ovvero operatori della struttura, personale sanitario e volontari, che segnalano anche casi di malattia o di variazioni del comportamento ai quali di fatto si provvede con le cure del caso;
- Le adozioni devono essere adeguatamente promosse, fornendo un aiuto al privato cittadino nella scelta del cane più adatto al contesto della famiglia e dell'ambiente in cui esso vive e affidando cani con corretta documentazione sullo stato di salute nonché con informazioni chiare sul carattere dello stesso.

4. CONDIZIONI SANITARIE ALLA QUALI VIENE SOTTOPOSTO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

4.1. Requisiti minimi di sanificazione ambientale e controllo delle parassitosi

Considerata l'ampia diffusione di parassitosi intestinali (protozoi ed elminti) e delle infestazioni da ectoparassiti (zecche, pulci ed altri artropodi) nei canili e vista anche la natura zoonosica di numerose

parassitosi, per la salvaguardia del benessere e della salute degli animali e dell'uomo si rendono necessari una serie di interventi sui singoli animali, sull'intera comunità e sull'ambiente, come al seguito indicato.

4.2. Intervento sul singolo animale

Un cane, all'ingresso in un canile, deve essere sottoposto, se necessario, al più presto ad uno screening diagnostico clinico e di laboratorio (diagnostica coprologica) per parassiti intestinali ed ectoparassiti, con conseguente trattamento terapeutico in caso di positività. Il tutto deve essere annotato sulla scheda sanitaria individuale compilata all'atto dell'ingresso del cane in canile.

4.3. Intervento sull'intera comunità

Deve essere effettuata diagnostica coprologica su pool di feci, da eseguire per ogni box e/o recinto ogni 6 mesi.

Ne consegue trattamento terapeutico per tutti gli animali del box quando il risultato del pool di feci sia positivo.

4.4. Intervento sull'ambiente

Devono essere garantiti trattamenti per ectoparassiti con utilizzo di prodotti ad azione simultanea su cani e ambiente (periodo primavera/estate).

Devono, inoltre, essere assicurati trattamenti ambientali mensili da parte di ditte esterne per la lotta agli insetti volanti e non (mosche, zanzare, vespe, formiche ecc.) con registrazione degli stessi.

4.5. Programmi di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti. Registrazione degli interventi.

I programmi di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti dovranno essere pianificati ed inviati al Comune e alla ASL territorialmente competente, ogni inizio d'anno e dovrà essere presente presso la struttura una idonea procedura in materia con registrazione degli interventi di disinfezione e disinfestazione effettuati con l'indicazione del prodotto utilizzato.

5. PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE

Al fine di garantire la valutazione sanitaria dei soggetti e per prevenire l'insorgenza di focolai di natura infettiva è obbligatorio effettuare una visita sanitaria "in ingresso" correlata da eventuale screening ematochimico e/o sierologico per la prevenzione delle malattie infettive, da annotare nella scheda sanitaria individuale.

Per tutti i cani catturati è obbligatorio il controllo sierologico preventivo per Leishmaniosi, da effettuarsi successivamente ed obbligatoriamente una volta l'anno come da normativa regionale. I casi positivi devono essere trattati terapeuticamente e ricoverati a norma di legge.

6. PROFILASSI VACCINALE

La profilassi vaccinale deve eseguirsi su tutti i cuccioli e soggetti adulti, una volta all'anno, secondo le modalità indicate dalla ditta produttrice e sicuramente per cimurro, parvovirosi e leptospirosi.

7. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte della Ditta Aggiudicataria la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali che possono influire su forniture, disponibilità e costo di mano d'opera e più in generale di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio della Ditta Aggiudicataria circa la convenienza di assumere l'appalto sulla base del ribasso offerto, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Quanto riportato nel presente elaborato rappresenta condizione minimale e vincolante per l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto. La diminuzione quali-quantitativa delle prestazioni offerte sarà causa di non valutazione per "insufficiente capacità tecnico organizzativa". Il servizio descritto dovrà essere inteso quale riferimento minimo per l'esecuzione del servizio oggetto d'appalto.

L'operatore economico concorrente, nella partecipazione alla procedura di gara, dovrà redigere apposita relazione tecnico-illustrativa, **pena la non valutazione dell'offerta e l'esclusione dalla gara**, che dovrà prevedere almeno i servizi previsti nelle modalità minime di esecuzione indicate nel presente capitolato. La diminuzione quali-quantitativa delle prestazioni offerte sarà causa di non valutazione per "insufficiente capacità tecnico organizzativa".

8. CARATTERE DEL SERVIZIO

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, oltre alle sanzioni previste, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi alla Ditta Aggiudicataria per l'esecuzione d'ufficio, ponendo tutti gli oneri derivanti a carico della Ditta Aggiudicataria con l'utilizzo della cauzione prestata e, nel caso non fosse congrua, in danno all'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti. La Ditta Aggiudicataria è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e future in materia, sia a livello nazionale sia regionale, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, oppure se emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla osservanza di tutte le regolamentazioni e disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.

9. CONTROLLO E VIGILANZA DEI SERVIZI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

La esecuzione del contratto oggetto d'appalto, ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del DEC e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Il RUP ed il DEC provvederanno alla verifica degli adempimenti contrattuali da parte dell'appaltatore, ciascuno per propria competenza, interagendo così come previsto dal D.Lgs. 36/2023 s.m.i. a di cui al DM n. 49 del 07/03/2018.

Il RUP ed il DEC potranno avvalersi della collaborazione di assistenti da opportunamente designati e ai quali saranno delegate specifiche attività.

In caso d'urgenza, il servizio comunale competente potrà dare disposizioni anche verbali o via e-mail al personale della Ditta Appaltatrice.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte della Ditta Appaltatrice, sia mediante controlli in loco, sia attraverso la documentazione presente negli uffici della Ditta Appaltatrice. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate campione degli automezzi utilizzati per i servizi, all'inizio e alla fine del giro di raccolta, i relativi oneri saranno a carico della Ditta Appaltatrice.

Le strutture che presentano i requisiti amministrativi richiesti, inoltre, saranno sottoposte a controllo sulla loro idoneità tecnica da parte di una commissione composta da rappresentanti del Comune e dai Servizi Veterinari della ASL Napoli 3 SUD, organismo che esprimerà parere obbligatorio in ordine all'affidamento.

10. INIZIO DEL SERVIZIO

L'inizio del servizio, avrà luogo dopo che il contratto sia divenuto efficace. Esso sarà oggetto di verbale sottoscritto dalla Stazione Appaltante ed in contraddittorio dall'Appaltatore.

Qualora non si addivenga consensualmente alla determinazione dell'inizio del servizio la Stazione Appaltante può provvedere a disporre l'inizio anche monocraticamente.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere all'**esecuzione del contratto in via d'urgenza**, ai sensi dell'Art. 17 comma 8 D.Lgs. 36/23 s.m.i., sebbene la stipula dello stesso contratto possa avvenire nel rispetto del termine dilatorio indicato all'Art. 17 comma 9 D.Lgs. 36/23 s.m.i.

L'esecuzione d'urgenza sarà attuata se ritenuta necessaria, per garantire l'igiene e la salute pubblica, qualora la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara possa determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

L'operatore economico concorrente, con la partecipazione alla presente procedura di gara, darà implicita attestazione di conoscenza della presente condizione e si impegna, incondizionatamente, all'immediato inizio del servizio per come disposto dalla Stazione Appaltante.

I servizi di cui al presente appalto dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nella relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta tecnica, presentata dalla Ditta Aggiudicataria, che provvede a redigerla nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente capitolato.

11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con la **procedura aperta** di cui all'Art. 71 D.Lgs. 36/2023 s.m.i. col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'Art. 108 D.Lgs36/2023 s.m.i.;

Si procederà all'affidamento dell'appalto anche in caso di partecipazione di un unico operatore economico concorrente alla procedura di gara.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi stabiliti ritenendo di valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta avendo individuato criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata da una Commissione giudicatrice all'uopo nominata sulla base dei risultati dell'analisi comparativa delle offerte pervenute, che opererà sulla base degli elementi di valutazione di seguito indicati, per ciascuno dei quali sono riportati i punteggi massimi, intendendosi che il punteggio minimo possibile è posto uguale a zero.

	PUNTEGGIOMASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Tali criteri di valutazione, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono stati definiti dalla stazione appaltante in base agli obiettivi che la stessa intende raggiungere con l'affidamento dell'appalto.

Qualora l'operatore economico concorrente, nella presentazione dell'offerta economica e/o tecnica, non preveda l'esplicita indicazione e/o descrizione degli elementi necessari perché possa essere attribuito a ciascun criterio e/o sub-criterio il relativo punteggio, tale punteggio sarà considerato pari a 0 [zero].

Ai sensi del D.Lgs. 36/23, è prevista, per la valutazione dell'offerta tecnica, una **soglia minima di sbarramento pari a 35 punti** senza considerare le riparametrazioni così come meglio descritto nel disciplinare di gara.

Si evidenzia che, nella relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, i soggetti partecipanti alla gara devono formulare, oltre alla proposta tecnica descrittiva delle modalità con cui intendono svolgere il servizio base di cui al presente capitolato, anche una proposta in cui rappresentano eventuali migliorie che intendono offrire ulteriormente al servizio base.

Al seguito sono riportati i criteri e sub criteri per la valutazione dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico concorrente. Tale valutazione sarà svolta dalla Commissione Giudicatrice secondo la metodologia per l'attribuzione dei punteggi stabilita e descritta in dettaglio nel Disciplinare di Gara. I criteri ed i sub criteri sono:

1. Promozione affidamento [Max. 20 punti]

Il concorrente dovrà presentare una proposta tecnica che illustri come intende promuovere ed attivare l'affido dei cani ricoverati nel canile accalappiati sul territorio di Poggiomarino, ulteriormente rispetto a quanto già previsto al punto 2.7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, attraverso la proposta di una metodologia consolidata volta ad individuare, nel caso di richiesta di adozione, il proprietario più idoneo che andrà supportato ed affiancato nella scelta e nella gestione iniziale del cane.

È auspicabile la collaborazione con veterinari comportamentalisti allo scopo di verificare eventuali disturbi e

definire le modalità di gestione e di educazione più adatte per il miglioramento del comportamento dei cani, al fine di favorire le adozioni, con particolare attenzione per i cuccioli, i soggetti ad aggressività non controllata o con problemi di ordine sanitario.

Particolare cura dovrà essere prestata alle modalità di affido che dovranno essere gestite da personale (anche volontario) competente e con la supervisione del direttore sanitario.

Dovrà essere garantito sostegno e supporto alla famiglia adottante in caso di eventuali criticità.

Dovrà altresì essere prevista una attività di promozione degli affidi, anche attraverso la pubblicizzazione di tale possibilità e attraverso l'organizzazione di eventi, corsi e stages di varie tipologie, in collaborazione con il Comune, volti a valorizzare adeguatamente la struttura, il servizio e l'impegno per la protezione degli animali.

2. Adozioni a distanza [Max. 10 punti]

Impegno del concorrente a garantire la possibilità di attuazione delle adozioni a distanza per coloro che manifestano la volontà di prendersi cura di un ospite del canile rifugio, collaborando anche alle spese di mantenimento e mettendo a disposizione spazi adeguati a consentire agli affidatari di intrattenersi con i cani affidati.

Dovranno essere altresì consentiti, in caso di persone adottanti che offrano le adeguate garanzie, incontri al di fuori dalla struttura (in presenza di opportune coperture assicurative) in specifiche aree identificate e chiuse. Qualora l'operatore economico concorrente proponga questa miglioria, in caso di aggiudicazione dell'appalto dovrà provvedere a che la copertura assicurativa di cui al punto 17 del presente capitolato copra in maniera espressa eventuali sinistri derivanti da questa attività.

3. Accoglienza dei cittadini ed attività di comunicazione [Max. 10 punti]

Il concorrente dovrà presentare una proposta tecnica che specifichi come intende realizzare l'attivazione, per almeno 8 ore al giorno, di un punto informativo telefonico, con l'istituzione di un apposito numero verde a disposizione dell'utenza, finalizzato alla divulgazione delle attività del canile e a fornire eventuali informazioni.

Nelle rimanenti ore dovrà essere attiva una segreteria telefonica finalizzata alla divulgazione delle attività del canile ed alla ricezione di tutte le segnalazioni da parte dei cittadini attinenti con il servizio in oggetto.

4. Presidio di emergenza [Max. 10 punti]

Il concorrente dovrà presentare una proposta che illustri le modalità con le quali intende garantire la reperibilità di personale per eventuali situazioni di emergenza che si potrebbero verificare nel territorio comunale di Poggiomarino, ad esempio, il trasporto presso la struttura di cani di proprietà ceduti al canile per particolari situazioni di criticità ed emergenza del proprietario. Il concorrente dovrà descrivere con esattezza i casi in cui intenderà offrire il servizio all'utenza ed i casi in cui ciò non avverrà, identificando almeno una casistica di 5 situazioni positive e 5 negative.

5. Progetti didattici presso le scuole e corsi di educazione di base [Max. 10 punti]

Il concorrente dovrà presentare una proposta che illustri le modalità con le quali intende eseguire:

- progetti didattici presso le scuole, finalizzati al miglioramento della comprensione e del rapporto con gli animali;
- corsi di educazione di base per i proprietari e per i loro cani, finalizzati all'instaurazione del giusto rapporto uomo/cane ed alla risoluzione delle problematiche legate alla cattiva gestione dell'animale.

6. Valutazione globale relativa a ulteriori proposte non previste nella presente tabella [Max. 10 punti]

Con riferimento a tale criterio l'operatore economico concorrente potrà offrire una pluralità di servizi aggiuntivi non previsti nel capitolato a base di gara. Non possono partecipare alla determinazione del punteggio sulla valutazione globale del servizio le eventuali offerte migliorative già individuate agli altri criteri e sub criteri. Si evidenzia altresì che è prioritario per l'amministrazione: la riduzione dei costi del servizio,

garantire alti livelli adozione dei cani accalappiati, sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche attinenti al rispetto degli animali d'affezione e dei cani, impedire e vigilare sulle attività illecite e gestire le eventuali emergenze nel rispetto delle normative vigenti.

L'Aggiudicatario dovrà garantire la realizzazione delle proposte migliorative entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Qualora all'operatore economico concorrente sia aggiudicato l'appalto, le migliorie proposte nella relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta tecnica, sono intesi a tutti gli effetti quali elementi sostanziali del servizio per la cui esecuzione non saranno in nessun caso richieste e concesse all'appaltatore maggiorazioni del canone.

12. VALORE ECONOMICO DELL'APPALTO E QUADRO ECONOMICO

L'importo a base di gara è pari € 240.900,00, Iva ed oneri per la sicurezza esclusi. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 7.227,00 Iva esclusa. Tali importi sono relativi alla durata dell'appalto pari a 3 [tre] anni equivalenti a 36 [trentasei] mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Si riporta al seguito il quadro economico in cui sono effettuati i calcoli del valore economico dell'appalto così come già indicati, con l'indicazione altresì dei valori attinenti ai costi per la sicurezza non soggetti al ribasso, dell'iva e delle altre voci di spesa a disposizione della Stazione Appaltante.

I dati di partenza sono stati determinati partendo dai valori economici che il RR 1/2021, all'art. 29 prevede per la tariffa giornaliera per il ricovero dei cani. I valori al seguito indicato rappresentano la stima effettuata per stabilire l'entità dell'appalto.

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO	
Importo del servizio triennale a base di gara	240.900,00 €
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	7.227,00 €
Totale costo del servizio comprensivo degli oneri per la sicurezza	248.127,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva al 22%	54.587,94 €
Spese pubblicità appalto ed ulteriori adempimenti	2.000,00 €
Fondo art.113 D.L. 50/2016	3.613,50 €
Totale somme a disposizione	60.201,44 €
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	308.328,44 €

13. CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Per l'esecuzione dei servizi descritti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto spetterà all'aggiudicatario un **corrispettivo** pari all'importo complessivo posto a base di gara, così come calcolato nel quadro economico di cui al punto precedente, al netto del ribasso d'asta, che sarà stabilito dal relativo contratto e risulterà remunerativo di tutte le operazioni ed obblighi contrattualmente previsti.

All'appaltatore sarà corrisposto un **corrispettivo mensile** determinato in base al calcolo del reale numero di cani accalappiati, ricoverati mensilmente presso il proprio canile, moltiplicato per la tariffa, prevista dall'art. 29 del RR 1/2021, al netto del ribasso offerto in sede di gara, così come calcolato nel quadro economico di cui al punto precedente.

L'appaltatore si riterrà compensato di tutte le spese sostenute per l'esecuzione del servizio con la corresponsione del corrispettivo di cui al presente punto, anche in relazione a quelle spese non esplicitamente individuate e ad ogni modo necessarie ai fini dell'erogazione del servizio in appalto, ivi comprese tutte quelle relative al trasporto dei cani da destinare al ricovero, custodia e mantenimento presso il canile. Sono altresì considerate a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per la ricollocazione ed il trasporto dei cani ricoverati presso il precedente gestore del servizio al nuovo canile individuato.

È data facoltà all'appaltatore, successivamente alla conclusione della procedura d'appalto, di proporre all'amministrazione comunale, che avrà la facoltà di accettare in maniera espressa la proposta, che il costo del servizio sia determinato utilizzando il valore ribassato che la tabella di cui all'art. 29 del RR 1/2021, attribuisce ai cani di taglia "media" ed età "adulta". Tale valore risulta mediano rispetto a quelli riportati nella stessa tabella. La stazione appaltante ha previsto tale opzione da un lato per semplificare la contabilizzazione delle competenze mensili maturate dall'appaltatore e dall'altro ha ritenuto che ciò non contrasti col principio di economicità dell'attività amministrativa.

Il pagamento delle rette avverrà, previa presentazione di fattura con allegato elenco dei cani in vita identificati con apposito numero di microchip, con cadenza mensile.

Il corrispettivo d'appalto sarà versato all'appaltatore, così come al seguito indicato.

- l'appaltatore, nei primi 10 giorni del mese successivo a quello in cui ha eseguito il servizio, trasmette il **resoconto mensile** dei cani, accalappiati dall'Asl Napoli 3 Sud sul territorio comunale di Poggiomarino, ricoverati presso il proprio canile ed emette relativa fattura;
- il DEC provvede, entro i successivi 10 giorni, a relazionare in merito alla verifica della coerenza e congruità del resoconto mensile trasmesso dall'appaltatore, e in caso di riscontro positivo, redige proposta determina di liquidazione.
- nei successivi 10 giorni l'ufficio provvederà ad emettere determinazione di liquidazione inviandola all'ufficio finanziario che provvederà per competenza.

La liquidazione è subordinata alla verifica di tutti gli adempimenti previsti per legge che, a titolo indicativo e non esaustivo, sono almeno la:

- verifica regolarità contributiva DURC.
- verifica assenza pendenze nei confronti EQUITALIA.

I ritardati pagamenti decorreranno dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura, ed a favore della parte creditrice, saranno dovuti gli interessi legali secondo le norme vigenti.

14. REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo d'appalto di cui al presente capitolato è fisso e non è soggetto a revisione per il primo anno di esercizio, calcolato a far data dal momento dell'inizio del servizio.

A partire dal secondo anno, potrà applicarsi la revisione dei prezzi, così come previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/23, qualora l'appaltatore dimostri che per l'esecuzione del servizio indipendentemente dalla gestione aziendale siano aumentati i costi relativi alla manodopera e/o alla gestione dei mezzi e/o delle attrezzature impiegate. L'appaltatore dovrà dimostrare quanto appena detto con apposita relazione indicante con chiarezza tutti i valori economici a cui ci si riferisce.

Ad ogni modo qualora sussistano le condizioni appena descritte la revisione dei prezzi potrà avvenire in maniera tale che le tariffe, di cui al punto 2.8 del presente capitolato e come stabilito dall'art. 29 del RR 01/2021 siano adeguate annualmente all'indice ISTAT.

Tale revisione non potrà ad ogni modo superare i valori economici richiesti dall'appaltatore.

Il RUP ricevuta la relazione con la richiesta della revisione dei prezzi da parte dell'appaltatore, la trasmetterà al DEC che provvederà ad attuare apposita istruttoria tesa a verificare la sussistenza delle condizioni palesate dalla Ditta, anche in contraddittorio con la stessa, e, qualora ne accerti la correttezza e la legittimità, provvederà a redigere proposta di determinazione per la revisione dei prezzi.

Qualora eventuali variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere, per nuove o mutate esigenze della collettività o per il necessario adeguamento a nuove norme legislative afferenti alla specifica materia, dovessero comportare la necessità di definire, in accordo fra le parti, una nuova pattuizione contrattuale integrativa, questa determinerà, tra l'altro, i corrispettivi aggiuntivi spettanti alla Ditta Aggiudicataria a copertura degli oneri insorgenti. Tali compensi potranno essere definiti sulla base dei parametri di produttività e di costo unitario indicati dalla Ditta Aggiudicataria tra i prezzi preventivamente indicati nella relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta tecnica ovvero, laddove non indicati, con riferimento al metodo adottato per il dimensionamento del servizio previsto nel Progetto Guida.

Non rientrano nella casistica di cui al capoverso precedente, le variazioni che nel periodo di appalto dovessero intervenire relativamente al numero dei cani accalappiati oggetto d'appalto.

Qualora effettuata la revisione dei prezzi le eventuali somme eccedenti a quelle oggetto d'appalto e della programmazione della spesa da parte dell'ente, saranno erogate a valle del procedimento di programmazione della spesa dell'ente previsto per legge, senza che l'aggiudicatario possa richiederne l'erogazione prima che esse siano regolarmente state programmate e poi stanziare.

Qualora venisse rilevata dall'amministrazione comunale la diminuzione dei costi di mercato per l'esecuzione del servizio, sarà facoltà della stazione appaltante provvedere ad attivare apposita procedura finalizzata alla riduzione del corrispettivo di cui al punto precedente.

15. SPESE INERENTI ALL'APPALTO

Le spese d'asta, contrattuali, di registro e quant'altro relativo all'appalto (pubblicazioni, etc.) in oggetto saranno ad intero carico della Ditta Aggiudicataria, senza diritto di rivalsa. Tali spese sono anticipate dalla stazione appaltante e vengono recuperate dall'aggiudicatario durante il primo semestre d'esecuzione del servizio.

16. ANTICIPAZIONI

All'appaltatore aggiudicatario potrà essere corrisposta, previa richiesta dell'appaltatore, l'anticipazione di cui all'Art. 125 del D.Lgs. 36/23, con le modalità e dell'entità ivi previste.

Considerato che trattasi di contratto di durata pluriennale, ai fini dell'applicabilità contabile si prevede che l'anticipazione sia corrisposta annualmente con riferimento all'importo annuale del contratto.

PARTE SECONDA**OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI****17. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La Ditta Aggiudicataria assume l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme legislative vigenti per il corretto svolgimento del servizio d'appalto di cui al presente capitolato.

La Ditta Aggiudicataria ha altresì l'obbligo di verificare che tutto il personale impiegato per l'esecuzione del servizio sia fisicamente idoneo alla specifica mansione ed ha l'obbligo di dotare tutto il personale dipendente impiegato nella gestione del servizio di divise e dotazioni personali adeguate alle specifiche funzioni svolte

Il Comune rimane esonerato da qualsiasi responsabilità dovuta a imperizia, negligenza, imprudenza usata dalla Ditta Aggiudicataria o dai suoi addetti nello svolgimento dei servizi.

La Ditta Aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Pertanto la Ditta Aggiudicataria è tenuta, pena la risoluzione del contratto, a stipulare e/o mantenere attiva idonea copertura assicurativa, almeno contro i rischi professionali e la responsabilità civile dell'impresa, con un massimale, non inferiore a n. 2 volte l'importo a base di gara.

La Ditta Aggiudicataria ha l'obbligo di segnalare al Comune tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati durante espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

La Ditta Aggiudicataria si obbliga a rilevare il Comune da qualunque azione possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

18. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'aggiudicatario provvederà a tutti gli adempimenti in merito alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. È obbligo della Ditta redigere e presentare alla data della stipula del contratto il Piano di Sicurezza ed il Documento di Valutazione dei Rischi (D.Lgs. n. 81/08), in cui andranno specificate anche tutte le attrezzature di protezione individuali necessarie per le specifiche operazioni previste nell'esecuzione dei servizi, di cui all'appalto, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale. L'Appaltatore provvederà inoltre agli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria ed alla valutazione dell'idoneità all'impiego di ciascun lavoratore.

Qualora lacunoso, il Documento dovrà essere immediatamente aggiornato senza alcun maggior onere per il Comune. In caso di mancato adempimento entro il termine che verrà assegnato, il Comune potrà insindacabilmente risolvere il rapporto contrattuale.

19. VIGILANZA E CONTROLLO - ORDINI DI SERVIZIO

Il Comune provvederà alla sorveglianza ed al controllo dei servizi affidati in concessione mediante la Polizia locale [art. 4, LR 3/2019] e/o propri funzionari all'uopo delegati (RUP, ed ufficio del RUP, DEC ed ufficio del DEC) e/o associazioni di tutela animale e vigilanza.

Il RUP ed il DEC sono gli unici interlocutori dell'Amministrazione nei rapporti con la Ditta Aggiudicataria. Il pagamento del corrispettivo mensile potrà essere effettuato solo previo parere favorevole del DEC sulle modalità di esecuzione del servizio.

Verificandosi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali il Comune avrà la facoltà di ordinare, per tramite del RUP o del DEC, e fare eseguire d'ufficio, in danno della Ditta Aggiudicataria, i lavori necessari per il regolare andamento dei servizi, qualora la presente Ditta Aggiudicataria, appositamente diffidata, non abbia ottemperato nel termine assegnatole dalle disposizioni del Comune.

Le deficienze e gli abusi di cui sopra saranno contestati alla Ditta Aggiudicataria, che sarà sentita dal RUP e/o dal DEC in contraddittorio con i responsabili della vigilanza del Comune che hanno effettuato i rilievi del caso.

Il congruo termine da assegnare alla Ditta, a norma del primo comma del presente articolo, verrà stabilito

dal Responsabile tenuto conto dell'andamento e della mole dei lavori da eseguire.

La Ditta Aggiudicataria ha altresì l'obbligo di segnalare immediatamente al DEC circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano pregiudicarne il regolare svolgimento.

20. PENALITÀ

In caso di inadempienze dagli obblighi contrattuali assunti, la Ditta Aggiudicataria, oltre alla decurtazione dell'importo del mancato servizio prestato, sarà passibile di sanzioni con ammende da applicarsi con Determinazione del responsabile del Servizio.

Per i diversi casi di inadempienza sono previste le ammende negli importi di seguito riportati. Tali importi sono coerenti con quanto previsto dall'Art. 125 del D.Lgs. 36/23:

N.	Descrizione	U.M.	Importo
1	Mancata ricezione per cane accalappiato	€/cad	€ 450,00
2	Mancata effettuazione del servizio di ricovero per cane accalappiato	€/gg	€ 100,00
3	Mancanza esecuzione del servizio per carenza requisiti minimi (LR 3/19)	€/gg	€ 150,00
4	Inadempimento generico puntuale (si intende tale ogni inadempimento che non ha conseguenze dirette sui risultati attesi nella gestione del servizio, ma che, ad ogni modo, corrisponde ad una non ottemperanza al contratto)	€/cad/gg*	€ 100,00
5	Inadempimento generico servizio (si intende tale ogni inadempimento che ha conseguenze dirette sui risultati attesi nella gestione del servizio e che corrisponde ad una non ottemperanza al contratto)	€/cad/gg	€ 200,00
6	Mancato affidamento in adozione previsto al punto 2.7	€/cad/gg	€ 10,00
PENALITÀ DA APPLICARE AI CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA MIGLIORATIVA			
7	Mancata effettuazione servizi previste nei criteri di valutazione per l'offerta migliorativa (per giorno di ritardo)	€/cad/punto/gg**	€ 100,00

*la penalità deve intendersi calcolata come segue: importo per inadempimento per giorno di inadempimento.

**la penalità deve intendersi calcolata come segue: importo per inadempimento per giorno di ritardata effettuazione del servizio e per il numero di punti a cui corrisponde l'offerta migliorativa sul presente capitolato.

In aggiunta all'applicazione delle penali, il Comune di Poggiomarino si riserva di richiedere il maggior danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Qualora l'affidamento del servizio avvenga prima della sottoscrizione del contratto per come previsto nel Bando di Gara, le penali saranno applicabili con riferimento al presente capitolato, all'allegato Progetto Guida ed alla relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario in fase di Gara.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza che dovrà essere inoltrata alla Ditta Aggiudicataria dal Responsabile entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dall'avvenimento tramite pec e, ove possibile, contestualmente ad esso. L'Appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di 7 (sette) giorni dalla notifica della contestazione.

L'ammontare delle ammende sarà trattenuto sulla prima rata di corrispettivo in pagamento o su quelle future.

PARTE TERZA

NORME SPECIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto si intenderà senz'altro risolto in caso di scioglimento o cessazione dell'Appaltatore.

Nel caso che le inadempienze di cui all'articolo precedente siano per numero, frequenza e gravità tali da rendere impossibile la prosecuzione del contratto d'appalto, il Comune (ferma l'applicazione delle penalità) potrà deliberare la sua risoluzione, provvedendo direttamente alla continuazione del servizio, dopo aver redatto apposito verbale di consistenza e senza pregiudizio per eventuali rifusioni di danni. È considerata in ogni caso inadempienza grave, che darà adito alla rescissione del contratto in danno all'Appaltatore:

- Il mancato rispetto dei requisiti di qualità del secco residuo non riciclabile che comporta la reiterata mancata accettazione del rifiuto da parte dell'impianto di smaltimento indicato dall'Amministrazione.
- La sospensione del servizio per un periodo superiore alle 24 ore esclusi i casi di forza maggiore;
- Quando la Ditta Aggiudicataria risulti colpevole di frodi;
- Cessione totale del contratto in subappalto o cessione parziale in subappalto a terzi per servizi differenti rispetto a quanto indicato al seguito o cessione parziale in subappalto senza autorizzazione dell'Amministrazione;
- Quando la Ditta non sia più in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dei servizi previsti nel presente appalto. In caso di ATI o consorzi anche se solo una delle ditte associate perde il possesso del requisito.
- In caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'appaltatore entro la data stabilita nel contratto ovvero entro i termini previsti per l'esecuzione in via d'urgenza.
- Quando la Ditta Aggiudicataria risulti colpevole di non aver rispettato il Protocollo di legalità e Patto di integrità di cui al successivo Punto 26 e 27.
- Quando alla Ditta Aggiudicataria fossero state comminate penali per un importo complessivo pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale.
- Quando la Ditta Aggiudicataria dovesse effettuare cessione del credito relativo all'appalto senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante e per come previsto per legge.
- Quando a carico della Ditta Aggiudicataria risultino precedenti o provvedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla L. 646 del 13/09/82 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza del contratto, in presenza di gravi ed insindacabili motivi, tra cui, la mortalità dei cani. Il numero dei decessi di animali, cuccioli e/o adulti, dovuto non solo ad eventi sporadici ed eccezionali, o a cause epidemiche non continuative, sarà valutato dall'Amministrazione, con l'ausilio dei Servizi Veterinari della ASL Napoli SUD.

Nei casi sopra citati, Stazione Appaltante farà pervenire all'Appaltatore apposita comunicazione notificata alla sede legale della Ditta Aggiudicataria, contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione entro 15 giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto secondo le modalità previste dal capitolato, il contratto si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio all'appaltatore risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Ai sensi dell'art.1373 comma 2 del codice civile entrambe le parti possono recedere dal contratto, a partire

dal 48° mese dalla consegna dei servizi, previa comunicazione scritta all'altra parte da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno, o a mezzo pec, almeno 12 mesi prima dello scioglimento del rapporto contrattuale. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento.

22. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente capitolato, l'Appaltatore dovrà costituire, all'atto della stipula del contratto d'appalto, apposita cauzione per un importo pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito a tutta la durata dei servizi, e comunque in conformità all'art. 103 del codice, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione viene costituita a garanzia di quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento. Qualora la Ditta Aggiudicataria venisse meno all'impegno, risolvendo arbitrariamente di sua iniziativa il contratto, o qualora lo stesso, sempre per inadempienze dell'Appaltatore, dovesse venir dichiarato risolto, il Comune di Poggiomarino incamererà detta cauzione a titolo di penalità, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

L'Amministrazione è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro ad esso imputabili.

Il deposito cauzionale è mantenuto per tutta la durata del rapporto contrattuale nell'ammontare stabilito e non produrrà, per alcun motivo, interessi di sorta a favore della Ditta Aggiudicataria.

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal presente articolo. La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando la Ditta non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli istituti assicurativo - previdenziali.

23. SUBAPPALTO

È vietato il subappalto totale delle operazioni previste nel presente appalto. La Ditta che intende avvalersi del subappalto deve aver prodotto all'atto dell'offerta apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti del servizio che intende subappaltare e, in ogni caso, devono essere soddisfatte le prescrizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

24. CESSIONE DEI CREDITI E DEI CONTRATTI

È vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente autorizzato dall'Amministrazione. Ogni cessione di credito non autorizzata è da ritenersi nulla. È vietata la cessione del contratto d'appalto a terzi. Si applicano in merito l'art. 204 D.Lgs. 36/23.

25. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010; dovrà attuare tutto quanto previsto dalle norme in materia pertanto dovrà utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; effettuare i movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG).

26. CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia sorgesse tra l'appaltatore e la stazione appaltante in relazione allo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto saranno risolte ai sensi di legge così come previsto dal D.Lgs. 36/23.

27. ELEZIONE DEL DOMICILIO

L'appaltatore elegge domicilio legale ed indica l'indirizzo pec per tutti gli effetti presso il recapito fissato in offerta. Tutte le intimazioni e le notifiche dipendenti dal presente contratto saranno fatte all'appaltatore presso la suddetta sede o a mezzo pec.

28. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto sarà competente il Tribunale di Torre Annunziata.

29. DISPOSIZIONI FINALI

L'Impresa si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente capitolato d'appalto ed allagato progetto guida e delle condizioni definite in tali documenti.

Il Comune notificherà all'Appaltatore tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni di tale situazione iniziale.

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si intendono richiamate e applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia.

30. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il Sindaco del Comune di Poggiomarino ha stipulato con la Prefettura di Napoli il Protocollo di Legalità, giusta delibera di Consiglio Comunale n° 28/2021.

Si riportano di seguito le norme pattizie di cui all'art. 8 del Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili sul sito <http://utgnapoli.it>.

Dette clausole dovranno essere riportate come dichiarazione nell'offerta di partecipazione e costituiscono impegno contrattuale inderogabile.

Clausola n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezioni nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di Lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti dei beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle

somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultanti aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto - legge n 143/1991.

Clausola n. 8 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazioni di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Sempre con riferimento al Protocollo di legalità, la sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che questa Stazione appaltante si è impegnata a trasmettere, in via telematica, alla Camera di commercio l'elenco delle imprese partecipanti alla gara di appalto pubblico, con l'eventuale indicazione delle imprese subappaltatrici, ove già note alla stazione appaltante all'atto dell'inoltro dell'istanza da parte dell'impresa partecipante alla gara nonché ogni variazione relativa agli amministratori delle imprese aggiudicatarie e/o subappaltatrice e/o subaffidatarie.